



Comune di Vignole Borbera

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

DELIBERAZIONE N° 36

OGGETTO: INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

Il giorno 28/11/2009 alle ore 21.00 nell'Edificio Comunale Polifunzionale via Roma 14, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	TETI GIUSEPPE - Sindaco	Sì
2	REPETTO MARIA NICOLETTA - Consigliere	Sì
3	CARTASEGNA MARIA TERESA - Assessore	Sì
4	BIGLIERI ROSSANA - Consigliere	Sì
5	THOMAS SUSAN - Vice Sindaco	Sì
6	CAPUZZI MATTEO ALBERTO - Consigliere	Sì
7	MELE JACOPO - Consigliere	Sì
8	SCOPIGNO ALESSANDRO - Assessore	Sì
9	CAVO ITALO - Consigliere	Sì
10	CAVIGLIA PAOLO - Consigliere	Sì
11	LO IACONO ALESSIA - Consigliere	Sì
12	PESSINO ENRICO - Consigliere	Sì
13	GASTALDO NATALE - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	13
	TOTALE ASSENTI	0

GIOVO Alessandro in qualità di assessore esterno senza diritto di voto è presente.

con l'intervento e l'opera del Sig. **Dott. Luigi Guerrera - SEGRETARIO**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.

- TETI GIUSEPPE- Sindaco

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che

- le opere di urbanizzazione primaria sono quelle opere indispensabili alla collettività al fine dell'insediamento di un sito;
- l'impianto di illuminazione pubblica appartiene alle opere di urbanizzazione primaria;
- il pubblico servizio può essere definito come attività economica di solito imprenditoriale, ma non solo, esercitata per erogare prestazioni indispensabili a soddisfare bisogni collettivi incompressibili in un determinato contesto sociale, e storico e collocata in un ordinamento di settore in cui al vertice è posta un'autorità pubblica che vigila, controlla, coordina e indirizza l'espletamento Omississ...
- l'impianto di illuminazione pubblica è un bene destinato al pubblico servizio;
- i beni costituiti dalle opere di urbanizzazione primaria, destinati ad un pubblico servizio, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, o rispettivamente delle Province o dei Comuni;
- i predetti beni possono essere ceduti a società purché detenute al 100% da organizzazioni pubbliche;
- il contratto con l'allora gestore di Stato della illuminazione pubblica Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (allora interamente pubblico) prevedeva che la quota del 80% delle opere finalizzate all'illuminazione pubblica fosse pagata dal Comune ed il 20% dal Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, che ne acquisiva la proprietà;
- nel 1992 l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è stato privatizzato;
- il 28/07/1998 è stata costituita la società Sole s.r.l. tra ENEL SpA e CISE Tecnologie Innovative s.r.l.;
- il 05/07/1999 ENEL conferì il ramo di azienda costituito dai beni e rapporti unitamente destinati all'attività di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, ad ENEL SOLE s.r.l. e con esso tutte le convenzioni in essere al momento della cessione, comprese quelle non rinnovate. Tali convenzioni riguardavano circa 4'500 comuni in tutto il territorio Nazionale;
- l'allora convenzione stipulata anche da questa amministrazione è scaduta;
- il tacito rinnovo dei contratti di servizi, forniture e opere di tempo in tempo nell'ambito dell'Ente pubblico è vietato in ogni caso per legge;
- la situazione particolare venutasi a creare a seguito della cessione delle reti di illuminazione pubblica pagate a suo tempo dai Comuni per l'ottanta per cento, ad opera di ENEL ad ENEL SOLE, una società di natura privatistica, ha fatto sì che per un lungo periodo non fossero chiari gli indirizzi da seguire per la gestione del servizio di illuminazione pubblica anche quando le convezioni fossero scadute (si vedano le numerose azioni di ANCI);
- la circolare del 1 marzo 2002, n° 3944 fornisce chiarimenti rispetto al concetto di concessione, definendo quest'ultima quale concessione di servizi, quando l'operatore si assume il rischio della gestione del servizio (sua istituzione e gestione) rifacendosi sull'utente, soprattutto per mezzo della riscossione di un canone dall'utente stesso per un determinato periodo di tempo;
- Enel Sole oggi eroga un servizio di illuminazione pubblica, in condizioni di monopolio di fatto rivendicando la proprietà degli impianti, ricevendo la contro partita di un canone direttamente dal Comune, quale servizio reso per conto del Comune al cittadino che a sua volta non paga alcun canone per usufruire del servizio, nel momento dell'utilizzo del servizio stesso;

- pertanto il servizio di pubblica illuminazione non può essere considerato un regime di concessione di servizio, bensì un appalto di servizi ed in quanto tale disciplinato dalla Direttiva Comunitaria 2004/18/CE;
- Enel Sole gestisce l'appalto di servizi, attraverso il meccanismo del subappalto al 100% senza preventiva notifica all'Amministrazione, disattendendo i precetti del D.Lgs 163/2006 art. 118;
- i centri luminosi, i sostegni, e la distribuzione in molte circostanze sono vetusti e non adeguati alle norme vigenti;
- l'illuminazione non adeguata al piano della strada è potenziale sorgente di pericolo per gli utenti delle strade;
- questo Comune non detiene oltre che una progettazione, nemmeno un collaudo degli impianti reclamati alla proprietà di ENEL Sole da ENEL sole stessa;
- i prezzi di gestione proposti da ENEL SOLE, in relazione agli standard di servizio offerto, sono notevolmente al di sopra di quelli praticati nel libero mercato, anche in raffronto a quelli proposti sempre dalla stessa ENEL SOLE a parità di servizio ad altre Amministrazioni in regioni diverse quali il Veneto per esempio, a questo si aggiunga che i prezzi praticati da ENEL SOLE stessa, in funzione della circostanza che sia proprietaria o meno degli impianti, a parità di servizio e regione variano notevolmente;
- gli interventi di adeguamento degli impianti, necessari per legge per garantire l'incolumità degli utenti delle strade, se proposti in queste condizioni, ovvero ENEL SOLE proprietaria dell'impianto, presuppongono che l'Amministrazione debba distrarre patrimonio pubblico per creare cespiti su di un'azienda privata;
- l'Amministrazione intende seguire tutte le vie al fine di erogare un servizio di illuminazione pubblica caratterizzato da: economicità, compatibilità ambientale, qualità rispetto agli standard legislativi e di sicurezza;
- l'Amministrazione intende onorare le prescrizioni della Direttiva Comunitaria n. 18 del 2004 e s.m.i.
- la Direttiva Comunitaria, recepita in Italia con il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. invita le pubbliche Amministrazioni all'erogazione del servizio di pubblica illuminazione attraverso un impianto che sia di proprietà dell'Amministrazione stessa nella piena osservanza dei precetti della predetta;
- Sebbene la normativa vieti l'acquisto di porzioni di impianto prive di progetto e non rispettose delle norme di legge, questa Amministrazione ha interesse all'acquisizione dell'impianto di illuminazione al proprio patrimonio poiché la situazione attuale oltre a non consentire l'erogazione di un servizio di adeguata qualità non consente nemmeno la possibilità di operare quegli interventi necessari finalizzati all'adeguamento alle normative vigenti oltre che a una notevole riduzione dei consumi ed ad un aumento delle performance, se non in violazione delle norme richiamate in seno al T.U.E.L. Infatti gli adeguamenti dell'impianto nella situazione odierna prevedono che il Comune paghi le sostituzioni e gli adeguamenti delle porzioni di impianto, senza che ne divenga mai proprietario, vincolandosi per quello che riguarda le manutenzioni nuovamente ad ENEL SOLE per la durata della convenzione a prezzi nettamente superiori a quelli di mercato. Tale circostanza risulta in oltre in evidente opposizione ai precetti comunitari della Direttiva 2004/18/CE per quello che riguarda la gestione dei servizi.
- l'art. 82 del D.Lgs 81/2008 prevede la possibilità di operare anche su impianti in tensione a determinate condizioni;
- la predetta circostanza consente pertanto anche ad altri operatori di operare su impianti di illuminazione pubblica anche quando promiscui;

- ENEL Distribuzione, concessionaria delle reti deve mettere nelle condizioni tutti gli operatori del mercato di potere operare in regime di parità di trattamento, senza creare vincoli all'accesso al mercato;
- il DPR 902 del 4 ottobre 1986 al CAPO II tratta il "RISCATTO DEI SERVIZI AFFIDATI IN CONCESSIONE"

Visto che

- Le premesse portano a determinare che la proprietà dell'impianto deve essere in capo all'Amministrazione Comunale per tutte le motivazioni espresse nei considerata;
- il DPR 902 del 4 ottobre 1986 al CAPO II descrive le azioni da seguire per perseguire il fine dell'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica;

Visti:

- la Direttiva UE 2004/18/CE;
- il DPR 902/1986 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
- il D.Lgs 81/2008;
- la L.R. 31/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

di avvalersi della facoltà di riscattare tutti gli impianti di illuminazione pubblica oggi reclamati alla proprietà di ENEL /ENEL SOLE insistenti sul territorio del Comune di Vignole Borbera e tutte le loro componenti con la sola eccezione di quelle non estranee al regime di concessione previsto per il trasporto e distribuzione dell'energia elettrica quali ad esempio i sostegni dedicati alla distribuzione o le linee dedicate alla distribuzione.

Di dare mandato alla Giunta ed all'Ufficio Tecnico affinché

- predispongano tutti gli atti necessari per l'attuazione delle procedure di acquisizione dei centri luminosi;
- predispongano tutti gli atti necessari alla riqualificazione dei centri luminosi, anche ricorrendo a società che attuino il finanziamento tramite terzi, anche con contratti di durata pluriennale che prevedano le manutenzioni, in ogni caso di durata inferiori ad anni 15;

Con voti favorevoli n. 13, resi nei modi e nei termini di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti

Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Vignole Borbera

Provincia di Alessandria

C. F.: 92007180067 P. I.: 00442290060
Palazzo del Municipio Viale Vochieri 2, 15060 Vignole Borbera
Telefono: 0143 67301 Fax: 0143 677980
www.comune.vignoleborbera.al.it info@comune.vignoleborbera.al.it

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- AI SEGRETARIO C.LE
 ALL'UFF. RAGIONERIA
 ALLA GIUNTA C.LE
 AI CONSIGLIO C.LE

**OGGETTO: ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALL'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI
VIGNOLE BORBERA**

DITTA / PERSONA:

IMPORTO, COMPRESA IVA: /

PROPOSTA DALL'UFFICIO: TECNICO.

Parere sulla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Richiesta di visto favorevole sulla regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria:

data: 13.10.2009

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Piero Camera

UFFICIO RAGIONERIA:

Visto favorevole sulla regolarità contabile.

Il relativo impegno ha copertura finanziaria nel Bilancio corrente.

La spesa è imputata al cap. _____ Impegno: n. _____ del _____ di

€ _____, sullo stesso capitolo,

data _____

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
Silvana Balestrero

DELIBERAZIONE N. _____ in data _____

DETERMINAZIONE N. _____ in data _____

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
TETI GIUSEPPE Sindaco



F.to Giuseppe Teti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Guerrera

F.to dott. Luigi Guerrera

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 28-nov-2009

Vignole Borbera, li 28-nov-2009

Il messo comunale incaricato
Annamaria Fossati

F.to Annamaria Fossati

ATTESTAZIONI

Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Vignole Borbera, li 28-nov-2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Silvana Balestrero



A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali)

SI CERTIFICA

- Che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune
- Che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza

Vignole Borbera, li 28-nov-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Guerrera

F.to Dott. Luigi Guerrera

